



CITTÀ DI VERCELLI

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024**

Testo emendato

Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 anche quest'anno, è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n.118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Il progetto di Bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto, pertanto,così come era già avvenuto con i precedenti bilanci preventivi, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'allegato n. 9 al suddetto decreto.

L'articolo 11 del D. Lgs. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1), prevedono che al bilancio di previsione finanziario degli Enti locali sia allegata, tra gli altri, la "Nota Integrativa", ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La presente nota sintetizza un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente, oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte effettuate in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2022-2024 è costruito secondo l'impianto normativo ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e in rispetto alla legge di bilancio 2022 che ha introdotto novità per gli Enti locali.

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

- l'annualità, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- l'unità, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- l'universalità, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- l'integrità, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;

- la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- la significatività e rilevanza, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- la flessibilità, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- la congruità, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- la prudenza, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- la coerenza interna, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- la coerenza esterna, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- la continuità e la costanza, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- la comparabilità e la verificabilità, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- la neutralità, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- la pubblicità, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- l'equilibrio di bilancio, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- la competenza finanziaria, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- la competenza economica, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- la prevalenza della sostanza sulla forma, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi ed i principi contabili allegati, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Il nuovo sistema contabile armonizzato aveva comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, in particolare la programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati

nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare.

La costruzione del bilancio 2022-2024, come già precisato nella relazione dello scorso anno ha risentito in modo importante delle criticità del periodo particolare che stiamo vivendo che ha influenzato e influenzerà i bilanci di tutti gli enti.

Infatti la stesura del bilancio non ha potuto poggiare anche per questo anno su trend ben definiti e acclarati essendo cambiati nel frattempo troppe variabili e soprattutto quella legata alla possibile diminuzione di gettito sulle entrate più importanti dell'ente.

Ovviamente si è proceduto nell'ambito dei principi contabili, con valutazioni improntate a criteri di prudenza e ragionevolezza supportati dai dati di cassa e competenza del 2021 come di dirà nell'ambito della relazione stessa.

Queste valutazioni dovranno comunque essere sempre accompagnate nell'ambito della gestione del bilancio 2022 da un riscontro costante degli equilibri ed in particolare delle entrate.

Non a caso il legislatore richiede obbligatoriamente almeno una volta all'anno di formalizzare con delibera consiliare il permanere degli equilibri generali di bilancio avviando dove necessarie le misure e i provvedimenti necessari al superamento di possibili criticità.

Rispetto all'approvazione del bilancio inoltre vanno rilevate criticità che meglio rendono il conto della programmazione nell'attuale periodo.

Nel biennio che si è concluso, gli enti hanno risposto con prontezza ed efficacia sul piano finanziario all'inedita situazione della pandemia, ma va, comunque, dato atto che il legislatore ha accolto tempestivamente buona parte delle richieste formulate dagli enti locali per evitare il tracollo.

In tema di entrate, occorre premettere innanzi tutto che, nonostante l'emergenza pandemica, la situazione legata alle entrate ha dimostrato una discreta tenuta di gettito, grazie agli ingenti trasferimenti erariali, ma che si ridurranno significativamente, almeno secondo l'attuale normativa, per quelli legati all'emergenza epidemiologica.

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n 234) ha introdotto alcune modifiche di interesse per gli enti locali, in particolare rivestono particolare importanza:

- Modifiche IRPEF – (commi 2, 5 e 7): viene modificato il TUIR (D.P.R. n. 917/1986) ed in particolare vengono modificati gli scaglioni e le aliquote IRPEF e vengono altresì rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito. Le modifiche apportate agli scaglioni IRPEF potranno, ovviamente, comportare conseguenze sulle addizionali comunali;
- IMU – (comma 743): per il solo anno 2022 viene ridotta al 37,5% l'IMU ordinariamente applicata, dal 2021, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per compensare le eventuali minori entrate conseguenti all'incremento della misura agevolativa in questione, l'Erario provvederà con apposito fondo. Il verrà effettuato, con D.M. entro il 30 giugno 2022.
- Canone unico patrimoniale e canone unico mercatale - (commi 706, 707 e 451): viene prorogata al 31 marzo 2022 la disposizione di esonero di cui all'art. 9-ter, commi da 2 a 5, del D.L. n. 137/2020, già prevista dal 1° maggio 2020, per: il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dalle imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; il canone patrimoniale di

concessione per l'occupazione nei mercati dovuto dai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Viene stanziato, a ristoro delle minori entrate, un fondo statale (nella stessa misura dei quattro trimestri del 2021), che verrà ripartito tra gli enti interessati con uno o più D.M. da adottare entro il 30 giugno 2022.

- Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) - (commi da 172 a 174 e 563): dal 2022 è previsto un incremento della quota di FSC finalizzata a:
 - Incremento dei posti disponibili negli asili nido. Il contributo sarà ripartito con D.M per l'anno 2022, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con il quale saranno disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Per tale contributo si provvederà con idonea variazione di bilancio non appena i trasferimenti verranno assegnati.
 - Incremento del fondo per trasporto scolastico disabili nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP), il numero di studenti disabili privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica; le risorse saranno ripartite con D.M. per l'anno 2022, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per gli anni successivi. Anche per questo fondo si provvederà con idonea variazione di bilancio non appena i trasferimenti verranno assegnati.

Dal 2022, viene assegnata anche una quota di FSC per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata prevista dal comma 449, lettera d-quinquies) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016. Il riparto dei fondi sarà effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento con D.M.

- Contributi agli Enti Locali di maggior interesse – (commi da 179 a 182, da 407 a 414, 415, da 534 a 542, 820):
 - Fondo assistenza alunni disabili;
 - Fondo messa in sicurezza stradale;
 - Fondo progettazione;
 - Fondo per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
 - Fondo per sostenere ed accelerare la spesa per investimenti, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR.
- Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (commi 590 e 591): la norma proroga il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022. Entro tale data si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022.
- Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali - (commi da 597 a 603): la norma consente alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto.

Nelle pagine che seguono vengono illustrati ed analizzati i seguenti argomenti:

- Gli equilibri di bilancio 2022 – 2024;
- Analisi delle risorse – entrate;
- Analisi degli impieghi – spese;

- Fondi ed accantonamenti - la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del
- Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- Altre informazioni riguardanti le previsioni necessarie all'interpretazione del Bilancio.

Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 - DUP - (art. 170 D. Lgs 267/2000)

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. hanno modificato il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica - DUP - per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP – Documento Unico di Programmazione – che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo e costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento annuale. Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni:

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche del mandato amministrativo e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Essa è strutturata in due parti fondamentali:

- **Parte 1** individua coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del DUP e i relativi obiettivi annuali.

Si articola in ulteriori due parti:

- Valutazione generale dei mezzi finanziari;
 - Definizione degli obiettivi operativi
- **Parte 2** riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia di personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando, pertanto tematiche già delineate nella precedente sezione strategica, ma soggette a precisi vincoli di legge.

Con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 sono aggiornati i quadri finanziari del DUP.

1. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ED EQUILIBRI DI BILANCIO

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario e ha introdotto il saldo non negativo tra entrate e spese finali. Il percorso di semplificazione avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. L'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha previsto che per il triennio 2017-2019 nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018, è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Il superamento del patto di stabilità interno ha permesso di ridurre sensibilmente l'obiettivo di finanza pubblica degli enti e ha consentito loro di utilizzare l'avanzo di amministrazione, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché per le quote di capitale di rimborso prestiti.

Sono stati introdotti, poi, ulteriori strumenti di flessibilità per rilanciare gli investimenti sul territorio, da realizzare attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti: le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri (allegato 10 al D.Lgs 118/2011).

Il quadro di riferimento risulta pertanto semplificato e nel contempo, grazie ai principi contabili vigenti, assicura la necessaria stabilità alla base della programmazione degli enti, garantendo altresì una maggiore autonomia nella gestione finanziaria grazie ad un più ampio ventaglio di risorse a supporto delle spese di investimento utili ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ora coincidenti con gli equilibri ordinari.

Il principio dell'equilibrio generale secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, comprensivo dell'avanzo e del disavanzo e con garanzia del fondo di cassa finale non negativo;

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti), salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni legislative.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, al netto di somme destinate per legge all'equilibrio di parte corrente, sommate alle entrate

correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Comune di Vercelli				
Allegato n.9 - Bilancio di previsione				
BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2022-2024)				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		30.501.033,29		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	855.990,00	583.070,00	583.070,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	511.730,84	511.730,84	511.730,84
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	53.722.654,69 0,00	53.520.173,13 0,00	53.934.231,70 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	52.716.245,22 583.070,00 4.227.410,72	52.119.954,71 583.070,00 4.274.215,98	52.516.891,55 583.070,00 4.440.393,02
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	2.450.668,63 0,00 0,00	2.471.557,58 0,00 0,00	2.488.679,31 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.100.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	21.136.280,88	1.482.500,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	39.503.944,46	82.189.759,91	126.970.290,53
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	4.383.260,47
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	59.536.225,34 1.482.500,00	82.672.259,91 0,00	121.587.030,06 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	4.383.260,47
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	4.383.260,47
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

1.1 L'EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE CORRENTE

La parte corrente del bilancio è composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) + le entrate in conto capitale destinate alla parte corrente / o le entrate correnti destinate alla parte in conto capitale e presenta il seguente equilibrio:

ENTRATE		2022	2023	2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	855.990,00	583.070,00	583.070,00
<i>Titolo I</i>	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.085.805,46	32.508.654,39	32.709.500,00
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti correnti	10.725.405,23	9.650.400,64	9.616.241,27
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	10.911.444,00	11.361.118,10	11.608.490,43
A	Totale titoli I+II+III + FPV	54.578.644,69	54.103.243,13	54.517.301,70
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	52.716.245,22	52.119.954,71	52.516.891,55
<i>Titolo IV</i>	Rimborso prestiti	2.450.668,63	2.471.557,58	2.488.679,31
B	Totale titoli I+IV	55.166.913,85	54.591.512,29	55.005.570,86
	Differenza	- 588.269,16	-488.269,16	-488.269,16
C	Entrate in conto capitale destinate a spese correnti	+ 1.100.000,00	+ 1.000.000,00	+ 1.000.000,00
D	Entrate correnti destinate a spese in conto capitale	- 0,00	- 0,00	- 0,00
VERIFICA EQUILIBRI (A-B + C / - D)		511.730,84	511.730,84	511.730,84

Per memoria si rammenta che in sede di riaccertamento straordinario all'1/1/2015 si è determinato un disavanzo da riaccertamento il cui ripiano trentennale prevede l'imputazione ad ogni esercizio della quota annuale di € 511.730,84, la cui copertura è assicurata dall'equilibrio di parte corrente, come si evince dalla tabella sopra riportata.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale prevede che le entrate dei titoli 4°, 5° al netto delle entrate del titolo 5.04 "Entrate per riduzione di attività finanziarie" e titolo 6°, diminuite delle quote di entrate in conto capitale destinate a spese correnti, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale.

Nel bilancio del comune di Vercelli le entrate più rilevanti sono collegate agli oneri di urbanizzazione, alle dismissioni, e dai contributi e trasferimenti in conto capitale.

La parte in conto capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio al netto:

ENTRATE	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	21.136.280,88	1.482.500,00	0,00
Titolo IV Entrate in conto capitale	39.503.944,46	82.189.759,91	117.903.769,59
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	4.383.260,47
Titolo VI Accensione di prestiti	0,00	0,00	4.683.260,47
A Totale titoli IV+V+VI + FPV	60.640.225,34	83.672.259,91	126.970.290,53
B Titolo II - Spese in conto capitale	59.536.225,34	82.672.259,91	121.587.030,06
C Titolo III – 3.01 Per acquisizioni di attività finanziarie	4.000,00	0,00	0,00
D Totale titoli II+ III – 3.01	59.540.225,34	82.672.259,91	121.587.030,06
Differenza	+ 1.100.000,00	+ 1.000.000,00	+5.383.260,47
E Entrate in conto capitale destinate a spese correnti	- 1.100.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
F Entrate correnti destinate a spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
G Entrate Titolo V.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	-4.383.260,47
VERIFICA EQUILIBRI (A-D - E + F - G)	0,00	0,00	0,00

Quadro generale riassuntivo

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto generale tra le risorse attribuite (entrate) ed i relativi impegni (uscite) e separa la destinazione delle entrate ed uscite in gestione corrente, interventi negli investimenti, movimenti di fondi e servizi per conto terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, il progetto di bilancio è stato predisposto, anche per questo triennio, secondo i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014.

Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa e sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi, in quanto, per

obbligo di legge, le obbligazioni perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere.

La formazione degli equilibri di bilancio 2022-2024 è stata particolarmente influenzata, parimenti alla costruzione degli equilibri di bilancio 2021-2023, dagli effetti economici derivanti dalla pandemia da COVID-19, le cui conseguenze risultano essere particolarmente significative.

A partire dal 2020, infatti, si sono registrate contrazioni significative di tutta una serie di entrate legate in via principale al fenomeno pandemico, ma anche di quelle relative all'erogazione di taluni servizi conseguenti ad una minore capacità di fruizione degli stessi per effetto dei provvedimenti governativi di contrasto al diffondersi dell'epidemia.

La costruzione degli equilibri di bilancio per il periodo 2022-2024 risente inoltre anche della mancata previsione, nei documenti governativi, di puntuali previsioni a ristoro delle ricadute economiche per gli enti locali per gli anni 2022 e successivi, diversamente da quanto accaduto negli anni 2020 e 2021 nei quali l'intervento centrale a sostegno degli enti territoriali è stato significativo.

L'insieme di queste situazioni ha comportato la necessità, nella costruzione degli equilibri 2022-2024, di ricorrere, per l'anno 2022, ad una serie di misure straordinarie auspicando una ripresa a decorrere dall'anno 2023, che, qualora non realizzata, dovrà prevedere l'adozione di misure alternative.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante monitoraggio in modo da garantire che durante la gestione vengano mantenuti l'equilibrio di bilancio e la copertura delle spese.

ESERCIZIO 2022 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.085.805,46	Titolo I – Spese correnti	52.716.245,22
Titolo II - Trasferimenti correnti	10.725.405,23	Titolo II – Spese in conto capitale	59.536.225,34
Titolo III - Entrate extratributarie	10.911.444,00	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	4.000,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	39.503.944,46		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		
Totale entrate finali	93.226.599,15	Totale spese finali	112.256.470,56
Titolo VI - Accensione di prestiti	0,00	Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.450.668,63
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	55.065.500,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	55.065.500,00
Totale entrate	158.292.099,15	Totale spese	179.772.639,19
Fondo pluriennale vincolato	21.992.270,88		
Avanzo presunto di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	180.284.370,03	Totale complessivo spese	180.284.370,03

ESERCIZIO 2023 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.508.654,39	Titolo I – Spese correnti	52.119.954,71
Titolo II - Trasferimenti correnti	9.650.400,64	Titolo II – Spese in conto capitale	82.672.259,91
Titolo III - Entrate extratributarie	11.361.118,10	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	82.149.759,91		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		
Totale entrate finali	135.709.933,04	Totale spese finali	134.792.214,62
Titolo VI - Accensione di prestiti	0,00	Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.471.557,58
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	55.059.500,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	55.059.500,00
Totale entrate	200.769.433,04	Totale spese	202.323.272,20
Fondo pluriennale vincolato	2.065.570,00		
Avanzo presunto di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	202.835.003,04	Totale complessivo spese	202.835.003,04

ESERCIZIO 2024 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.709.500,00	Titolo I – Spese correnti	52.516.891,55
Titolo II - Trasferimenti correnti	9.616.241,27	Titolo II – Spese in conto capitale	121.587.030,06
Titolo III - Entrate extratributarie	11.608.490,43	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	4.383.260,47
Titolo IV - Entrate in conto capitale	117.903.769,59		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.383.260,47		
Totale entrate finali	176.221.261,76	Totale spese finali	178.487.182,08
Titolo VI - Accensione di prestiti	4.683.260,47	Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.488.679,31
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	55.062.000,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	55.062.00,00
Totale entrate	245.966.522,23	Totale spese	246.037.861,39
Fondo pluriennale vincolato	583.070,00		
Avanzo presunto di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	246.549.592,23	Totale complessivo spese	246.549.592,23

I criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa sono i seguenti:

ENTRATE	2022	2023	2024
TITOLO I – Entrate correnti di natura contributiva e perequativa	32.085.805,46	32.508.654,39	32.709.500,00
TITOLO II – Entrate e trasferimenti correnti	10.725.405,23	9.650.400,64	9.616.241,27
TITOLO III – Entrate extratributarie	10.911.444,00	11.361.118,10	11.608.490,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	53.722.654,69	53.520.173,13	53.934.231,70
Titolo IV - Entrate in conto capitale	39.503.944,46	82.189.759,91	117.903.769,59
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	4.383.260,47
Titolo VI - Accensione di prestiti	0,00	0,00	4.683.260,47
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	39.503.944,46	82.189.759,91	126.970.290,53
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	55.065.500,00	55.059.500,00	55.062.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	158.292.099,15	200.769.433,04	245.966.522,23

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata suddivise per titoli, al fine di illustrare i dati di bilancio e riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo contabili.

ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile ed efficace della finanza locale.

L'attuale quadro finanziario dei Comuni si inserisce in uno scenario di finanza pubblica completamente modificato e indebolito dalla crisi economica derivante dall'emergenza Covid-19, i cui effetti si sono già riverberati nei confronti delle entrate degli enti territoriali, ma la cui portata futura è ancora tutta da verificare.

L'anno 2020 è stato pesantemente segnato dal sistema di chiusure e limitazioni introdotto per contenere la diffusione del virus COVID-19 che ha determinato rilevanti conseguenze sull'economia del paese e quindi anche sul bilancio dell'ente, e lo Stato è intervenuto con importanti

aiuti nei confronti della finanza locale al fine di sostenere i bilanci degli enti pubblici e garantire i servizi essenziali, così come per l'anno 2021 sono stati previsti ulteriori aiuti per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per fronteggiare la caduta delle entrate prodotta dalla crisi pandemica.

La prospettiva delle entrate correnti appare un versante alquanto problematico nella definizione delle previsioni 2022 - 2024 poiché non ha potuto poggiare anche per questo anno su trend ben definiti e acclarati essendo cambiati nel frattempo troppe variabili e soprattutto quella legata alla possibile diminuzione di gettito sulle entrate più importanti dell'ente.

Le previsioni triennali di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022-2024 sono state formulate rispettando i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, e attendibilità. Le previsioni, inoltre, sono state formulate in osservanza al principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 e garantiscono l'equilibrio di bilancio.

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico.

Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

La quantificazione degli stanziamenti è stata sostenuta da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

In questo difficile contesto, anche l'esercizio 2022 è stato pianificato e programmato facendo riferimento alle condizioni dettate dalla attuale situazione di emergenza pandemica sulla base della legislazione vigente, dando atto che l'eventuale evoluzione della normativa potrà modificare ulteriormente il quadro impositivo ed impegnandosi a far fronte all'eventuale cambiamento delle dinamiche con un continuo lavoro per migliorare la base imponibile e l'andamento dei gettiti dei tributi.

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Il Titolo 1 comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;

Le entrate di questo titolo sono suddivise nelle seguenti tipologie:

La **tipologia 1.01** "Imposte, tasse e proventi assimilati" riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva.

La **tipologia 1.04** "Compartecipazioni di tributi" è allocata la compartecipazione IRPEF ai Comuni. Nella **tipologia 3.01** "Fondi perequativi da Amministrazioni centrali", è allocato il Fondo di Solidarietà Comunale.

	2022	2023	2024
TITOLO I – Entrate correnti di natura contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte e tasse e proventi assimilati	27.349.852,05	27.550.154,39	27.701.000,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	4.727.453,41	4.950.000,00	5.000.000,00
TOTALE TITOLO I	32.085.805,46	32.508.654,39	32.709.500,00

Imposte e tasse e proventi assimilati

ENTRATE CORRENTI	2022	2023	2024
Tipologia 101: Imposte e tasse e proventi assimilati	27.349.852,05	27.550.154,39	27.701.000,00

Le risorse tributarie principali sono costituite dalle seguenti imposte e tasse:

- TARI; - IMU; - Addizionale comunale IRPEF

La legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020):

- ha abolito dal 2020 la IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la TARI;
- ha unificato IMU e TASI;
- a far data dal 1 gennaio 2021 ha istituito il canone unico patrimoniale in sostituzione dell'Imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del tassa sull'occupazione di suolo pubblico e del canone non ricognitorio. Il canone pertanto non ha più natura tributaria, ma bensì patrimoniale trovando allocazione nelle entrate extra tributarie.

TARI

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU. Per di più, nel comma 780 della Legge di bilancio 2020 è stato precisato, inoltre, che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. Il Comune di Vercelli, anche per l'anno 2022, effettua il prelievo mediante l'applicazione

della TARI tributo nella sua forma semplificata, ovvero correlata alla superficie degli immobili occupati con impianto tariffario commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Anche per l'esercizio 2022 non verrà modificato il sistema di tariffazione della TARI con il passaggio alla tariffa binaria ed ancorata al numero di componenti del nucleo che occupa gli immobili, basata sui criteri del DPR 158/99, in attesa del prevedibile intervento di regolazione da parte di ARERA.

In materia di TARI, a decorrere dall'anno 2020, è entrato in vigore il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

L'anno 2022 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 che conferma i principi cardine già contenuti nei precedenti provvedimenti dell'Autorità e cioè l'individuazione dei costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

Il nuovo metodo conferma l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, nonché per le valutazioni relative al superamento del limite della crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite. I fabbisogni standard, pertanto, rappresentano un passaggio obbligatorio di confronto per valutare l'andamento della gestione del servizio.

E' altresì confermata la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che, come noto, prevede in particolare che tale piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente che, per il territorio del Comune di Vercelli, è individuato nel Consorzio COVEVAR.

Il PEF costruito con le nuove regole deve abbracciare le annualità 2022 – 2025 ed evidenziare i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, vale a dire del costo risultante dalle scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente. Quindi, il costo efficiente 2022 è stato individuato sulla base dei dati dell'anno 2020 a consuntivo. Per gli anni seguenti 2023, 2024 e 2025, la norma prevede di far riferimento ai dati di bilancio 2021 o del preconsuntivo del medesimo, ovvero dell'ultimo bilancio disponibile. Per le spese di investimento, per l'anno 2023, ugualmente si fa riferimento ai dati di bilancio 2021 o del preconsuntivo del medesimo, ovvero dell'ultimo bilancio disponibile, mentre per i successivi anni 2024 e 2025, si aggiornano i dati assumendo come completati gli interventi programmati rispettivamente nel 2022 e 2023. In sede di aggiornamento del PEF, si provvederà a riallineare le previsioni con le risultanze delle fonti contabili obbligatorie del secondo anno precedente.

Anche la definizione delle entrate massime del nuovo metodo, da coprire con la Tari e con le altre fonti di entrata destinabili alla copertura del PEF (ad esempio il contributo scuole statali, recupero evasione tributaria, altre contribuzioni specifiche), include alcune componenti nuove, assenti negli anni precedenti (variazioni introdotte dalla nuova classificazione dei rifiuti o per uscita delle imprese dal servizio pubblico – eventuali costi di adeguamento per adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità – componenti a conguaglio – riduzioni ed agevolazioni – scostamento fra le entrate approvate e quelle effettivamente fatturate, ecc)

Ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Per il 2022 il Piano Finanziario con il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) viene redatto dal gestore, validato dall'Ente territorialmente competente (per il Comune di Vercelli l'Ente territorialmente competente è il Consorzio COVEVAR) ed approvato dal Comune sulla base delle nuove normative introdotte da ARERA con determinazione n. 363 del 03/08/2021.

Come per gli anni precedenti, anche nel 2022 il PEF, redatto secondo la nuova metodologia ARERA, dovrà essere approvato unitamente alle tariffe TARI, ai fini dell'emissione delle bollette.

Il "Decreto Milleproroghe" D. L. n. 228/2021 convertito con modificazioni nella Legge del 25.02.2022 n. 15, prevede che, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, a decorrere dal presente anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione.

Il decreto "Mille Proroghe" ha, inoltre, stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e delle tariffe tributarie per l'anno 2022 da parte degli Enti Locali è differito al 31.05.2022. E' necessario considerare che questo assetto (sganciamento e proroga del bilancio) genera di fatto una doppia scadenza, che si applica a seconda dei casi specifici: laddove il Comune non approvi il bilancio di previsione precedentemente al 31 maggio, si potrà considerare questa scadenza più favorevole, anche per adottare PEF e tariffe TARI, qualora invece il Comune provveda o stia provvedendo all'approvazione del bilancio di previsione, potrà determinare le tariffe (e adottare gli atti connessi, quindi PEF e Regolamento) entro il 30 aprile.

Le tariffe della TARI vengono, allo stato attuale, determinate sulla base delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

Per l'anno 2022, le tariffe TARI applicate, tengono conto dell'aumento tariffario scaturito dall'introduzione a far tempo dal 2020 del nuovo metodo di calcolo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e neutralizzati per far fronte all'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, nonché degli adeguamenti conseguenti al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021.

Il gettito della TARI che dovrà garantire la copertura di costi del relativo piano finanziario per l'esercizio 2022 è pertanto stimato in € 8.870.000,00 più il relativo tributo del 5% previsto a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia di Vercelli, che viene contabilizzato tra i Servizi per conto terzi.

IMU

L'art. 1 comma 780 della Legge 169/2019 (Finanziaria 2020) a partire dal 1° gennaio 2020 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti dell'Imposta Unica Comunale e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è ora disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019.

Come disciplinato dalla Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L'aliquota "base" è fissata all'0,86 per cento (fino al 2019 aliquota base 0,76 per cento) aumentabile all'1,06 per cento e riducibile con atto di Consiglio Comunale.

L'imposta si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. La legge prevede che nella rata di dicembre venga effettuato il conguaglio in base alle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ogni anno.

Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate.

Ai sensi dei commi 756 e 757, art.1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno, altresì, obbligatoriamente avvalersi di un prospetto di aliquote disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare una griglia di

aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre i necessari effetti applicativi.

Il decreto di cui al comma 756, art. 1 della legge n. 160/2019 alla data di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 non è ancora stato emanato.

L'Amministrazione Comunale ha stabilito di mantenere inalterate le aliquote IMU per l'anno 2022 rispetto a quelle approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2021 per l'anno 2021, sulla base delle quali viene calcolato il gettito previsto per l'anno 2022.

Nel formulare le previsioni di IMU si è ritenuto di poter ipotizzare un gettito in linea con gli anni precedenti, ovvero non condizionato dagli effetti della pandemia da COVID 19, in ciò incoraggiati dai dati preconsuntivi registrati nel corso del 2021 e considerando che la legislazione di emergenza e le relative agevolazioni ed esenzioni a favore di varie categorie di contribuenti non sono al momento più previste e non riproponendo, al contempo, i trasferimenti statali compensativi che sono stati assegnati nel biennio 2020/2021.

Infatti nel corso degli esercizi 2020 e 2021, a seguito dell'emergenza COVID-19, sono state introdotte esenzioni dal versamento dell'IMU nell'ambito degli interventi di sostegno del settore culturale, turistico e produttivo in genere. Per l'anno 2022 è mantenuta la sola esenzione per operatori dei settori turismo e spettacolo con riferimento agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/3, se ne sono anche gestori. L'esenzione che vale per l'anno 2021 e 2022 è frutto di un decreto del governo emanato ad agosto 2020.

Per il solo anno 2022 si riduce al 37,50% l'IMU ordinariamente applicata, dal 2021, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1, c. 48 L. 178/2020, sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Resta invece invariata, sulla medesima fattispecie impositiva, la riduzione di due terzi della tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffario.

Per il ristoro ai Comuni viene aumentato il fondo già stanziato a decorrere dal 2021.

Per i fabbricati "cd. Beni merce" appartenenti ad imprese di costruzione e destinati alla vendita, dal 2022 l'assoggettamento ad imposizione cesserà.

Con l'art. 5-decies del D.L. 21.12.2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2021, n.215 è stato modificato l'art. 1, comma 741 della Legge n. 160/2019 prevedendo che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione IMU per le abitazioni principali nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare, venendo così a risolvere una delle criticità venutesi a creare per via del "sovrapporsi" di norme e giurisprudenza, garantendo il diritto all'esenzione IMU, seppur per un solo immobile, ai coniugi con residenza fissata in comuni differenti.

Come negli scorsi esercizi, si procederà con una sempre maggiore qualità dei servizi d'informazione, assistenza e consulenza, diversificando i canali di accesso, tenendo conto, altresì, di come si è modificata la platea dei contribuenti negli ultimi anni, sia sotto il profilo della competenza, della disponibilità e dell'età, sia per il maggior peso che le imposte hanno raggiunto nella vita di famiglie e soprattutto delle imprese. Tutto questo, al fine di favorire i versamenti volontari ed attuare il passaggio da una prospettiva autoritaria alla prospettiva dell'affidamento e della buona fede, sia del cittadino, che della pubblica amministrazione.

In base alle regole vigenti per la determinazione delle risorse statali a favore dei Comuni, una quota del gettito IMU 2022 continuerà ad essere trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).

La quota è già stata definita dal Ministero dell'Interno, nell'importo di € 2.376.613,45.

Il gettito 2022 – a costanza di aliquote – è stimato in € 11.500.000,00 sulla base del gettito degli esercizi precedenti, parametrato ai versamenti di preconsuntivo 2021, considerata la prevista cessazione della situazione emergenziale connessa al Covid-19.

TASI

L'art. 1 comma 780 della Legge 169/2019 (Finanziaria 2020) a partire dal 1° gennaio 2020 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano la Tasi quale componente dell'Imposta Unica Comunale destinata a finanziare i servizi indivisibili unificandola con l'IMU a decorrere dall'anno 2020.

Per quanto riguarda i tre tributi, **Imposta di pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP**, si rammenta che gli stessi sono stati sostituiti, a far tempo dallo scorso esercizio 2021, dal Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (introdotto dalla Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 836).

Questo canone ha natura patrimoniale e pertanto viene allocato in bilancio al titolo III (Entrate extratributarie, tipologia 1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e di cui si relazionerà in seguito.

Addizionale Comunale IRPEF

L'Addizionale comunale all'Irpef è stata istituita nel 2005 con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 01.03.2005, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Il susseguirsi delle norme ha sospeso e variato la soglia delle aliquote nel corso degli anni fino ad un massimo di applicazione dell'aliquota pari a 0,8 punti percentuali senza limite di incremento, e con la possibilità per i Comuni di prevedere, sempre nell'ambito del proprio regolamento, una soglia di esenzione per quei cittadini che risultino in possesso di particolari requisiti reddituali. Dal 2013 è stata introdotta una nuova sola aliquota, pari al 0.80% per tutti gli scaglioni di reddito modificando la sola soglia di esenzione, rapportandola dapprima a € 12.000,00, nel 2014 a € 13.000,00, nel 2015 ad € 13.500,00, nel 2016 ad € 15.000,00 e nel 2017 ad € 16.000,00, applicabile unicamente in ragione del possesso di detti requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Dall'esercizio 2018, nonostante la necessità di assicurare i servizi ai cittadini, pur mantenendo la soglia di esenzione pari ad € 16.000,00, l'aliquota unica pari allo 0,80% è stata modificata stabilendo l'aliquota per il primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) pari a 0,70 in ragione della precedente pari a 0,80, al fine di tutelare le fasce più svantaggiate e le categorie meno abbienti, stante il particolare momento di congiuntura economica.

Anche per l'anno 2022 sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche per il primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) nella misura dello 0,70% e per tutti i successivi scaglioni nella misura dello 0,80% e mantenendo la soglia di esenzione pari ad € 16.000,00.

La Legge di Bilancio 2022 – legge 30.12.2021, n. 234, ha modificato gli scaglioni IRPEF che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono passati da 5 a 4, stabilendo, altresì, che entro il 31 marzo 2022,

o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si è reso, pertanto, necessario, a far tempo dall'anno 2022, prendere atto e modificare, con il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, gli scaglioni di reddito così come previsto dall'art. 1, comma 2 della Legge 30.12.2021, n. 234.

Anche per l'anno 2022 sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche per il primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) nella misura dello 0,70% e per tutti i successivi nuovi scaglioni nella misura dello 0,80% e mantenendo la soglia di esenzione pari ad € 16.000,00.

Pertanto, alla luce del quadro normativo vigente, la previsione, in linea con i principi contabili vigenti, è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Arconet, per un importo di € 4.556.000,00 per l'anno 2022, pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi del secondo anno precedenti in c/competenza (2020) e degli incassi dell'anno precedente in c/residui (2021). La previsione risulta, altresì, in linea con le agevolazioni previste dalla legislazione vigente (cedolare secca) ed è stato opportunamente rapportato al particolare periodo in conseguenza del momento di congiuntura socio economica a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID – 19, con le stime effettuate tramite il portale del federalismo fiscale e con gli introiti di cassa.

Recuperi di entrate tributarie: IMU - TARSU/TARI e tributi minori

Sulla base delle procedure di controllo già avviate, dell'andamento delle verifiche e dei risultati riscontrati sugli accertamenti attivati, nonché di nuovi settori e filoni di accertamento programmato per l'anno 2022, sono stati iscritti i seguenti stanziamenti previsionali, determinati quali importi al lordo della quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità:

Recuperi di entrate tributarie	
Recuperi ICI – solo reimputi	32.852,05
Recuperi IMU	1.800.000,00
Recuperi TARSU/TARI	500.000,00
Recuperi ICP ed Affissioni	40.000,00
Recuperi TOSAP	50.000,00
Compartecipazione accertamenti con Agenzia Entrate	1.000,00
TOTALE	2.423.852,05

Per quanto riguarda il recupero delle entrate, in particolare nel corso dell'ultimo esercizio, mirata a regolarizzare le posizioni contributive non corrette, si è proceduto in rispetto delle disposizioni legislative conseguenti all'emergenza sanitaria. Infatti le attività e le procedure di recupero delle posizioni contributive debitorie, mediante procedure coattive, sono state di fatto sospese dalle varie disposizioni normative legate al COVID che si sono susseguite dall'inizio della pandemia prorogando e posticipando di volta in volta il termine da cui poter ricorrere all'utilizzo di tali procedure, terminato con il 31.08.2021.

Nel prossimo triennio, in merito alla politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, le procedure accertative emesse ai sensi delle disposizioni della Legge di Bilancio n. 160/2019 – accertamento esecutivo, che mirano a regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa e della ben nota particolare criticità dell'attuale momento, proseguiranno regolarmente.

Tale attività è da sempre effettuata con il personale interno dell'ufficio e, grazie anche agli strumenti informatici di cui ci si è dotati nel corso del tempo, ha consentito il raggiungimento di risultati apprezzabili.

Per quanto riguarda le procedure coattive, sospese per il periodo di emergenza sanitaria, sono già riprese e si procederà, anche nel corso del corrente esercizio, avendo comunque riguardo al particolare momento di disagio economico causato dalla pandemia nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Per quanto riguarda l'incremento delle riscossioni, in particolare in conto residui, si provvederà alla selezione, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2022, di un concessionario iscritto all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi ex art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, che consentirà all'Ente di usufruire del vantaggio di un'organizzazione anche tecnologica specifica applicata ad una gestione consolidata, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, si ritiene potrà ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia, la speditezza e l'economicità dei procedimenti.

In particolare l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva ha come obiettivo la razionalizzazione ed il miglioramento della procedura di riscossione, anche in ragione della corretta realizzazione degli importi iscritti a bilancio, rappresentando quindi un'attività fondamentale per la tutela delle entrate comunali.

ENTRATE CORRENTI	2022	2023	2024
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	8.500,00	8.500,00	8.500,00

La previsione riguarda la quota del 5%° dell'IRPEF destinata ai Comuni, stimata sulla compartecipazione degli esercizi precedenti.

ENTRATE CORRENTI	2022	2023	2024
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	4.727.453,41	4.950.000,00	5.000.000,00

Fondo Solidarietà Comunale

Il fondo di solidarietà comunale (Fsc) è parte fondamentale delle risorse che il sistema di federalismo fiscale italiano destina ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Introdotta nel 2013 dalla legge di stabilità, il Fsc prevedeva inizialmente solo la componente storica, che aveva l'obiettivo di riequilibrare le risorse dei comuni, in seguito al passaggio da Ici a Imu. Il Fsc serviva quindi a redistribuire gli effetti derivanti dalla nuova imposta immobiliare, in modo che non

determinasse vantaggi o svantaggi ai singoli enti, rispetto alle risorse che garantivano l'Ici e i trasferimenti statali.

A partire dal 2015, una componente del fondo inizia a essere distribuita in base a criteri perequativi, con un meccanismo pensato per appianare i divari economici tra gli enti. Concretamente, per ogni comune vengono stimati i rispettivi fabbisogno standard e capacità fiscale e messi a confronto.

Attualmente il Fsc è costituito da 3 principali componenti:

- ristorativa, finalizzata alla compensazione delle minori entrate derivanti dalle riduzioni di Imu e Tasi;
- tradizionale, finalizzata al riequilibrio delle risorse storiche. Questa componente del fondo viene assegnata, in parte, sulla base del criterio della compensazione della spesa storica e in parte, per i soli comuni delle Rso, mediante l'applicazione di criteri di tipo perequativo;
- quella legata agli obiettivi di servizio, destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali e al potenziamento degli asili nido.

A queste si aggiungono altre risorse e contributi aggiuntivi,

Va sottolineato il progressivo aumento del fondo assegnato con il metodo fabbisogni-capacità fiscali, rispetto alla riduzione di quello distribuito secondo metodo storico. Un andamento che deriva da una volontà precisa del legislatore di dare sempre più rilevanza al criterio dei fabbisogni standard rispetto a quello basato sulla compensazione di risorse storiche.

I fabbisogni standard sono indicatori che stimano il fabbisogno finanziario necessario ai comuni per svolgere le proprie funzioni fondamentali. Dal trasporto pubblico ai servizi sociali, dagli asili nido alla polizia locale.

La capacità fiscale di un comune è la misura della sua capacità di prelievo che non risente dello sforzo fiscale. In altre parole, è la stima delle risorse che un ente locale riceve dalle entrate tributarie, a parità di livello di imposizione fiscale.

Il fiscal gap è la differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale.

Se la differenza tra fabbisogno standard totale e capacità fiscale (il cosiddetto fiscal gap) è negativa, significa che il comune è più che in grado con la sua sola capacità fiscale di coprire il fabbisogno che gli viene riconosciuto e quindi di finanziare i servizi essenziali sul proprio territorio. In questo caso l'ente dovrà cedere una parte del proprio gettito ad altri comuni.

Se la differenza è invece positiva, significa che il comune in questione non riesce autonomamente a finanziare lo svolgimento delle sue funzioni fondamentali. In questo caso è stabilito che l'ente riceva le risorse aggiuntive.

Va specificato che gli enti non versano né ricevono l'intero importo risultato dalla differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale, ma solo una parte. Una quota che aumenta di anno in anno e che raggiungerà il 100% nel 2030, stando a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto legislativo 124/2019. Al costante aumento della componente di Fsc assegnata con il metodo fabbisogni-capacità fiscale corrisponde il costante calo della componente assegnata con metodo storico.

Questo sistema è frutto di una decisione precisa del legislatore, di dare maggiore rilevanza alla parte perequativa del Fsc, quella che sulla carta serve a ridurre i divari territoriali, rispetto a quella di ristorazione delle risorse storiche.

Attualmente gran parte del Fsc è costituita ogni anno dalle risorse destinate a compensare i minori introiti Imu e Tasi. Due fonti di entrata che sono state ridimensionate dalla normativa, che ha escluso da questi tributi l'abitazione principale e ha garantito agli enti la compensazione delle minori entrate tramite l'inserimento di ristori nel fondo di solidarietà comunale.

Il comune di Vercelli presenta un fiscal gap negativo, pertanto, il proprio Fsc è totalmente alimentato dalle risorse destinate a compensare i minori introiti IMU e TASI:

Alle componenti ristorativa e tradizionale del Fsc si è aggiunta, con un importante incremento di risorse introdotto dalla legge di bilancio 2021, la componente vincolata agli obiettivi di servizio.

In sintesi si tratta di risorse verticali, cioè finanziate direttamente dallo stato, che vengono ripartite tra gli enti comunali in base ai fabbisogni standard. Allo scopo di finanziare il potenziamento dei servizi sociali dei comuni e dei servizi di asili nido.

Ne deriva che negli anni gli interventi legislativi sulla composizione del Fsc e sul metodo con cui distribuirlo sono stati numerosi.

Anche per l'anno 2022, il Fsc, come sempre, verrà suddiviso nella quota (a carico dello Stato) che serve a compensare i mancati gettiti Imu e Tasi derivanti dalle detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, ed una quota (alimentata dagli stessi comuni con una quota dell'Imu) che verrà distribuita secondo una logica di perequazione. La novità degli ultimi anni è rappresentata dall'introduzione di ulteriori quote, che sono vincolate ad obiettivi di servizio. Ai fondi già stanziati dalla legge di bilancio dello scorso anno per il sociale, l'ultima manovra ha aggiunto quelli per servizi dell'infanzia e trasporto scolastico. Sotto il primo profilo, è stato disposto l'incremento delle risorse aggiuntive a titolo di rafforzamento del servizio asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni. Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il Pnrr. Sul secondo versante, il fondo è stato incrementato con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione per il trasporto scolastico degli studenti disabili.

Alla data di stesura di questa nota integrativa, queste ultime due quote non sono ancora state definite, e saranno iscritte in bilancio con idonea variazione di bilancio non appena i dati saranno resi disponibili.

TITOLO II - ENTRATE E TRASFERIMENTI CORRENTI

	2022	2023	2024
TITOLO II – Entrate e trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	10.388.305,23	9.542.111,04	9.575.241,27
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	11.600,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	287.500,00	70.289,60	3.000,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	38.000,00	38.000,00	38.000,00
TOTALE TITOLO II	10.725.405,23	9.650.400,64	9.616.241,27

Il Titolo II delle entrate comprende la contribuzione da parte dello Stato, della Regione, di organismi dell'Unione Europea e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'Ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

La struttura del titolo II prevede una distinzione in cinque tipologie, con un raggruppamento in una unica tipologia dei trasferimenti dai vari soggetti del settore pubblico.

I trasferimenti previsti per l'anno 2022 ammontano a complessivi € **10.725.405,23**

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2022	2023	2024
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	10.388.305,23	9.542.111,04	9.9.575.241,27

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto i trasferimenti correnti risultano iscritti esclusivamente sulla base di norme di legge al momento approvate, non avendo quindi provveduto ad ulteriori iscrizioni a compensazione delle minori entrate 2022 per effetto della situazione pandemica COVID-19.

L'evoluzione storica delle entrate è influenzata dai trasferimenti compensativi delle minori entrate a seguito della crisi pandemica erogati dallo Stato nel periodo 2020/2021.

Molti trasferimenti statali erogati nel corso degli esercizi 2020 e 2021 per contrastare gli effetti della pandemia, non possono essere confermati nel bilancio di previsione 2022/2023, pertanto, per l'anno 2022 sono stati previsti i seguenti trasferimenti statali pari ad € 3.907.712,70 :

- Contributo quale trasferimento compensativo di minori introiti di Addizionale Irpef (cedolaresecca e altri redditi);
- Contributo compensativo delle minori risorse del gettito TASI introdotte già nel 2014 conseguenti alla perdita di gettito IMU sull'abitazione principale. Dal 2014, quindi, agli enti penalizzati veniva assegnato un ristoro che inizialmente valeva 625 milioni, poi progressivamente ridotti fino ai 300 milioni del 2018.

Tale fondo è costituito da due componenti:

- una prima quota, fissata dalla legge di bilancio 2019, per gli anni dal 2019 al 2033, nella misura complessiva di 190 milioni, corrispondente per il Comune di Vercelli a € 20.739,15, da destinare obbligatoriamente al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
 - una seconda quota, pari a 110 milioni di euro complessivi, corrispondente per il Comune di Vercelli a € 12.006,88, che la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 554) ha previsto per l'intero triennio 2020/2022, senza alcun vincolo di destinazione.
- Fondo per il rimborso dallo Stato a ristoro delle abolizioni tributarie, esenzioni e riduzioni;
 - Contributo a seguito della proroga di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, della legge di conversione n. 176/2020 al decreto legge n. 137/2020, già prevista dal 1° maggio 2020 per il ristoro, quantificato sulla base della ripartizione già avvenuta nel corso dell'esercizio 2020, del:
 - canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dalle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni che riguardano l'utilizzo di suolo pubblico;
 - canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati dovuto dai titolari di concessioni o di autorizzazioni che riguardano l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il primo trimestre 2022.

- Contributo Stato per ristoro maggiori spese per utenze a fronte dei significativi effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
- Contributo dello Stato a ristoro per adeguamento indennità prevista per gli amministratori degli Enti Locali;
- Contributo per fondo povertà, istituito dalla Legge di Stabilità 2016, per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei nuclei familiari nel percorso verso l'autonomia;
- Contributo per iniziative di Mobility Management quale fondo dedicato a finanziare iniziative di mobilità sostenibile;
- Contributo Stato PNRR – NEXT GENERATION UE – proposte di intervento per l'inclusione sociale dei soggetti;
- Trasferimenti a carico dello Stato per mensa insegnanti che avviene in relazione alla comunicazione di pasti effettivamente erogati;
- Contributo dal MIUR per il piano nazionale pluriennale sistema integrato educazione e istruzione;
- Contributo per interventi di minori non accompagnati a rischio che finanzia per pari importo specifica voce di spesa connessa all'accoglienza dei minori;
- Contributo per centri estivi e servizi prima infanzia;
- Contributo a copertura della spesa per la raccolta rifiuti nelle scuole: tale entrata viene considerata in riduzione delle previsioni di spesa;
- Rimborso per spese relative ad attività di protezione civile prestate da dipendenti volontari;

Trovano allocazione nella categoria dei trasferimenti da amministrazioni centrali, pari ad € 804.507,38, anche:

- I rimborsi da ASL Vercelli per quote frequenza centro disabili e a seguito della convenzione per i servizi a valenza sanitaria;
- Contributo da ARERA per bonus sociale idrico;
- Contributo INPS per i servizi per la prima infanzia;
- Contributo assegnato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Progetto Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati), il cui ammontare previsto è pari a € 277.007,38 ancora per ciascuno gli anni 2022 e 2023;
- Contributo da MIBACT per la promozione della lettura, della tutela e valorizzazione del patrimonio librario, per acquisto libri e sostegno all'editoria libraria;
- Contributo da MIBACT per spese per servizi di vigilanza;
- Riassegnazione da parte Ministero Interno quota per CIE.
- Rimborso spese per utenze uffici giudiziari;
- Rimborso spese per elezioni (referendum);

FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è stato più previsto per l'anno 2022.

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali:

Per quanto concerne le entrate da contribuzioni regionali si ribadisce che negli ultimi esercizi viene esercitata, anche da parte della Regione, una politica sempre più mirata al contenimento delle risorse, anche nell'assegnazione dei fondi ormai consolidati e di destinazione a nuove iniziative soprattutto nell'ambito del sociale e dei trasporti.

Così come per i trasferimenti statali erogati nel corso degli esercizi 2020 e 2021 per contrastare gli effetti della pandemia, anche alcuni trasferimenti Regionali straordinari erogati per fronteggiare l'emergenza sanitaria non possono essere confermati nel bilancio di previsione 2022/2024.

I trasferimenti regionali ammontano ad € 4.870.070,54.

Anche per l'anno 2022 i più rilevanti riguardano le attività socio-assistenziali, per interventi a sostegno della domiciliarità degli anziani, delle famiglie e dei minori.

I trasferimenti da altri Enti pubblici ammontano ad € 806.015,04, tra cui, il più rilevante, il contributo dei Comuni convenzionati per attività assistenziali.

Trasferimenti correnti da famiglie

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2022	2023	2024
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00

Non sono presenti trasferimenti da famiglie.

Trasferimenti correnti da imprese

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2022	2023	2024
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	11.600,00	0,00	0,00

I trasferimenti da imprese ammontano ad € 11.600,00 per contributo da Formater e dalla Compagnia di S. Paolo per formazione giovanile.

Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2022	2023	2024
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	287.500,00	70.289,60	3.000,00

Gli stanziamenti previsti pari ad € 287.500,00 per organizzazione di progetti rivolti a giovani e persone diversamente abili sono finanziati da istituzioni sociali private quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e soggetti privati e sono correlati alla spesa.

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2022	2023	2024
Tipologia 105: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Anche per l'esercizio 2022 la previsione si riferisce a fondi europei da destinare al progetto "Europe Direct" ed è correlato alla spesa.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Riguardo alle entrate extratributarie, gli stanziamenti stimati per l'esercizio 2022 si articolano nelle seguenti tipologie:

	2022	2023	2024
TITOLO III – Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.175.285,09	4.443.785,09	4.230.200,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.540.000,00	2.740.000,00	3.040.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.102.000,00	2.202.000,00	2.372.000,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.094.058,91	1.975.233,01	1.966.190,43
TOTALE TITOLO III	10.911.444,00	11.361.118,10	11.608.490,43

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2022	2023	2024
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.175.285,09	4.443.785,09	4.230.200,00

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata.

Entrate dalla vendita di beni, € 110.000,00

Riguardano la vendita dei prodotti agricoli della cascina Bargè e la concessione di cellette, colombari e loculi.

Entrate da vendita ed erogazione servizi, € 1.788.500,00 Entrate dalla vendita di servizi

Rappresentano la parte più rilevante delle entrate extratributarie, nella quale sono allocate tutte le entrate derivanti dalla gestione diretta di tutti i servizi comunali.

Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il trend storico, la domanda del servizio da parte dell'utenza, se è inferiore o superiore rispetto agli anni precedenti, oltre alle eventuali modifiche collegate alle variazioni di aliquote/tariffe che sono state determinate con decorrenza 2022, già deliberate dalla Giunta comunale.

Si rimanda, inoltre, per l'analisi dei servizi, alla delibera di Giunta Comunale relativa alla determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura di costo di gestione dei servizi a domanda individuale e a quella relativa alla determinazione delle tariffe del servizio non a domanda individuale. Le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 960.000,00 derivanti dalla gestione parcheggi;

€ 230.000,00 derivanti dal servizio necroscopico e cimiteriale;

€ 175.000,00 proventi asili nido.

Proventi dalla gestione dei beni € 2.276.785,09

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere indicati dal relativo ufficio, fitti attivi e fondi rustici. Le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 1.250.000,00 canone unico patrimoniale

€ 394.350,00 fitti locali;

€ 221.850,00 fitti fondi rustici;

€ 410.585,09 canoni aziende.

Come ogni anno i canoni di locazione, vengono adeguati all'incremento ISTAT nella misura rilevata, se previsto e, per i fitti dei fondi rustici, viene calcolata la misura stabilita in sede di assegnazione a seguito di gara pubblica, con relativo conguaglio al termine dell'annata agraria.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, il Comune, a partire dal 2021, ha previsto l'istituzione del Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e il canone patrimoniale non ricognitorio.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato istituito con deliberazione consiliare n.12 del 25/03/2021 e Il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con deliberazione consiliare n.13 del 25/03/2021.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe

Nello scorso esercizio 2021, con una serie di provvedimenti governativi legati alle conseguenze economiche determinate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica, sono state esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale alcune categorie, quali i titolari di pubblici esercizi di somministrazione (c.d. plateatici), gli esercenti il commercio su aree pubbliche e coloro che

effettuano occupazioni legate a spettacoli viaggianti e attività circensi. Esoneri, peraltro, che hanno trovato ristoro da parte dello Stato.

Per l'esercizio 2022 i precedenti esoneri sono stati confermati solo fino al 31.03.2022, ristorati ugualmente dallo Stato.

Tenendo conto delle tariffe attualmente in vigore, fatta salva l'adozione di ulteriori e successivi provvedimenti agevolativi in ragione dell'evoluzione della situazione pandemica e delle relative ricadute economiche, sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, il gettito complessivo previsto per il 2022 è pari a € 1.250.000,00 e viene allocato dal titolo I "Entrate Tributarie" al titolo III "Entrate extratributarie" dell'entrata.

Sono iscritti in questa categoria anche i canoni corrisposti dall'Azienda, ASM Vercelli SpA, per la concessione dei beni dell'Ente per la gestione dei servizi affidati.

Alcune voci di entrate extratributarie sono compensate dalla corrispondente quota di FCDE.

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	2022	2023	2024
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.540.000,00	2.740.000,00	3.040.00,00

Tra le entrate extra tributarie, relative al titolo 3° vi sono anche i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2022 in euro 2.540.000 per le sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice, e per violazioni ai Regolamenti comunali, compensati, rispettivamente, in parte dal fondo crediti di dubbia esigibilità per € 1.346.500,00 e per € 34.588,00.

Le previsioni 2022 si riferiscono al gettito 2019 rispetto ai dati degli anni 2020 e 2021 ridefiniti in diminuzione e conseguenti al protrarsi dell'emergenza sanitaria.

La norma prevede che il 50% dei proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia da assoggettare a vincolo di destinazione per interventi di spesa legati alle finalità di cui agli articoli 142 e 208 comma 4, del codice della strada, così come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

Alla destinazione del 50% dei proventi in parola l'Ente si provvederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'individuazione delle spese a carattere specifico (riguardante il miglioramento della circolazione stradale, tra i quali, ad esempio, il potenziamento della segnaletica stradale, la fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale, la realizzazione di interventi relativi alla mobilità ciclistica, la realizzazione di corsi didattici sull'educazione stradale).

Tipologia 300 Interessi attivi

INTERESSI ATTIVI	2022	2023	2024
Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	100,00	100,00

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati da impieghi temporanei.

Le entrate per interessi sono confermate sulla base degli introiti degli anni precedenti.

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2022	2023	2024
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.102.000,00	2.202.00,00	2.372.000,00

La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dall'ente.

Le previsioni, elaborate sulla base dell'andamento degli ultimi anni, riguardano la ripartizione dei dividendi da utili erogati dalle aziende:

€ 2.100.000,00 per utili ASM Vercelli S.p.A;

€ 2.000,00 per utili Azienda Farmaceutica Municipalizzata.

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2022	2023	2024
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.094.058,91	1.975.233,01	1.966.190,43

La tipologia 500 presenta una natura residuale, infatti questa tipologia di entrata è costituita dalle altre entrate correnti e rimborsi non altrimenti classificabili.

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2022 sono state stimate sulla base del trend storico, di cui le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 38.403,84 per rimborso oneri ammortamento mutui da A.S.M. Vercelli S.p.A.;

€ 169.282,02 per rimborso oneri ammortamento mutui da Istituto Credito Sportivo;

€ 300.000,00 IVA split payment su attività commerciali;

€ 165.000,00 Contributo da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli;

€ 264.463,43 Canone concessorio distribuzione gas da ASM Vercelli spa per cittadini in condizione di disagio;

€ 173.000,00 per rimborsi spese di utenza per impianti in concessione e/o convenzione;

€ 100.000,00 Contributi da privati per svolgimento di attività di supporto all'integrazione scolastica correlato a spesa;

€ 100.000,00 Contributi da privati per realizzazione eventi correlato a spesa;

€ 288.000,00 per incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016, correlati a spesa.

Entrate correnti

Titolo I	Entrate Tributarie	€ 32.085.805,46	
Titolo II	Entrate da Trasferimenti	€ 10.725.405,23	
Titolo III	Entrate Extratributarie	€ 10.911.444,00	
TOTALE		€ 53.722.654,69	
Entrate proprie		€ 42.997.249,46	80,036%
Entrate derivate		€ 10.725.405,23	19,964%

Il totale delle entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) risulta nel 2022 pari ad € 53.722.654,69. Dalla rappresentazione emerge che il rapporto fra entrate proprie dell'Ente ed entrate derivate è sempre più proiettato a favore delle entrate proprie. E' comunque utile ricordare che all'interno del Titolo I fra le entrate tributarie, quindi fra le entrate proprie, rientra l'unico trasferimento statale che è il Fondo di Solidarietà Comunale alimentato dai proventi IMU e gestito ai fini perequativi a livello nazionale.

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	2022	2023	2024
TITOLO IV – Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale:	0,00	0,00	0,00
Totale tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti			
Tipologia 201: Contributo agli investimenti da amministrazioni pubbliche	26.012.813,61	74.349.825,88	112.152.108,93
Tipologia 202: Contributo agli investimenti da famiglie	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 203: Contributo agli investimenti da imprese	470.000,00	0,00	0,00
Tipologia 205: Contributo agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.744.059,75	0,00	0,00
Totale contributi agli investimenti	30.326.873,36	74.449.825,88	112.252.108,93
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Tipologia 401: Alienazione di beni materiali	739.617,70	574.617,70	574.617,70
Tipologia 402: Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	4.991.300,00	3.290.700,00	1.919.697,06
Totale entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.730.917,70	3.865.317,70	2.494.314,76
Tipologia 501: Altre entrate da redditi da capitale			
Tipologia 501: Permessi di costruire	3.059.045,09	3.699.766,33	2.982.495,90
Tipologia 503: Entrate in c/capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni	183.258,31	0,00	0,00
Tipologia 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	203.850,00	174.850,00	174.850,00
Totale altre entrate da redditi da capitale	3.446.153,40	3.874.616,33	3.157.345,90
TOTALE TITOLO IV	39.503.944,46	82.189.759,91	117.903.769,59

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli e vincolate agli investimenti, che rendono così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.

In particolare:

- Contributi agli investimenti: In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 30.326.873,36 per l'anno 2022.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti, in particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche ammontano per l'anno 2022 ad € 26.012.813,61 tra cui i più rilevanti riguardano soprattutto i contributi statali nell'ambito dei progetti scaturiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per interventi sulle scuole, impianti sportivi, per acquisto di veicoli per trasporto pubblico locale e relative infrastrutture, per adeguamento funzionale dei canali demaniali e riduzione del rischio idrogeologico e per il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQuA).

Contributi agli investimenti da Famiglie, pari ad € 100.000,00 riguardano i proventi per concessioni cimiteriali.

Contributi agli investimenti da Imprese, pari ad € 470.000,00 le cui previsioni di entrata sono da ricondurre a rimborsi assicurativi e al finanziamento di progetto per intervento su Cascina S. Bartolomeo da parte di privati.

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e Dal Resto del Mondo ammontano ad € 3.708.443,55 per fondi ASSE VI POR FERS 2014/2020 e per € 35.616,20 per progetto europeo DEAS.

- Altri trasferimenti in conto capitale non sono presenti altri trasferimenti.
- Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali: in questa categoria sono stanziati i ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per l'anno 2022 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 5.730.917,70.
- Altre Entrate in conto capitale: le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Entrate da permessi di costruire, in questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione, per un importo pari ad € 3.059.045,09 derivanti anche da trasformazioni edilizie nell'ambito del piano degli insediamenti produttivi su aree già urbanizzate.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Si rammenta che il legislatore ha autorizzato l'utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata, pertanto, tra le spese correnti.

A decorrere dal 2020, le risorse non utilizzate per le finalità elencate in precedenza possono essere utilizzate inoltre per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'importo destinato al finanziamento delle spese correnti ammonta ad € 1.100.000,00 per l'anno 2022 ed € 1.000.000,00 per ogni anno del biennio 2023 – 2024.

Tra le altre entrate in conto capitale rilevano la previsione di rimborsi e di contributi da parte della Provincia di Vercelli per interventi di riqualificazione energetica e sostituzione centrali termiche nelle scuole e di contributo da parte della Regione Piemonte per danni alluvionali, di proventi da trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà, di progetti finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e contributi da parte del G.S.E. per interventi di manutenzione ed efficientamento energetico.

TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	2021	2022	2023
TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione di crediti di mediolungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	4.383.260,47
TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	4.383.260,47

Le entrate da alienazione di attività finanziarie si riferiscono a prelievi da depositi bancari in conto mutui Cassa DD PP come previsto dalle nuove disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011.

TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI

	2022	2023	2024
TITOLO VI – Accensione di prestiti			
Tipologia 100: Emissione titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	4.683.260,47
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	4.683.260,47

L'accesso al credito è effettuato compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con il rispetto dei limiti di indebitamento.

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL, oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art. 203, i Comuni possono assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a partire dall'anno 2015, il 10% del totale delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui vengono assunti i mutui.

Nel bilancio 2022 – 2024 è previsto il ricorso all'indebitamento mediante l'accensione di nuovi mutui solo per l'esercizio 2024.

Le entrate per mutui finanziano interventi indicati nel piano triennale per gli investimenti.

TITOLO VII – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	2022	2023	2024
TITOLO VII – Accensione di prestiti			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE TITOLO VII	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Lo stanziamento per anticipazione di cassa è stato prudenzialmente iscritto a bilancio, ma in considerazione dell'ammontare del fondo di cassa iniziale (al 01.01.2022) si presume che non si renderà necessario farne ricorso.

TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	2022	2023	2024
TITOLO IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 101: Altre ritenute	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00
Tipologia 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Tipologia 199: Altre ritenute per partite di giro	40.030.000,00	40.030.000,00	40.030.000,00
Totale entrate per partite di giro	53.732.000,00	53.732.000,00	53.732.000,00
Tipologia 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Tipologia 202: Trasferimenti da amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 204: Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	468.500,00	462.500,00	465.000,00
Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale entrate per conto terzi	1.333.500,00	1.327.500,00	1.330.000,00
TOTALE TITOLO IX	55.065.500,00	55.059.500,00	55.062.000,00

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

LA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Con il nuovo ordinamento contabile previsto dal D.LGS. n. 118/2011 le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Anche per l'anno 2022, sul fronte della spesa, è confermata la necessità di porre in essere tutti gli accorgimenti e le azioni necessarie per realizzare una efficace azione di ristrutturazione della spesa, tenendo conto degli effetti lasciati dalla pandemia da Covid-19 ed avendo come obiettivo quello di mantenere invariate la qualità e la quantità dei servizi erogati.

Le spese correnti sono state quindi formulate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Nella seguente tabella viene riportato il trend della spesa corrente 2022-2024 secondo la nuova classificazione per "macroaggregato".

	2022	2023	2024
TITOLO I – Spese correnti			
Macroaggregato: 1010000: Redditi da lavoro dipendente	10.473.455,00	10.891.170,00	10.929.370,00
Macroaggregato: 1020000: Imposte e tasse a carico dell'ente	898.878,08	927.744,31	953.210,38
Macroaggregato: 1030000: Acquisto di beni e servizi	27.534.517,09	26.604.514,17	26.668.690,57
Macroaggregato: 1040000: Trasferimenti correnti	7.027.907,06	7.096.217,92	7.259.348,14
Macroaggregato: 1070000: Interessi passivi	1.820.237,14	1.757.730,60	1.694.861,86
Macroaggregato: 1080000: Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 1090000: Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 1100000: Altre spese correnti	4.781.250,85	4.842.577,71	5.011.410,60
TOTALE TITOLO I	52.716.245,22	52.119.954,71	52.516.891,55

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

La spesa relativa al personale, sia per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, il relativo trattamento accessorio e premiante e il fondo sviluppo risorse umane e produttività, è improntata tenendo conto che è legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, ed è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- Le spese per IRAP,
- L'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta sulle proprietà comunali al di fuori del territorio comunale;
- La Tassa di concessione governativa sui ponti radio in utilizzo presso il Comando di Polizia Municipale.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La voce che assorbe più risorse nella parte corrente della spesa è quella relativa al macroaggregato "Acquisto di beni e servizi", con una previsione 2022 di € 27.534.517,09 , pari al 52,23 % delle spese correnti.

I budget di spesa affidati ai responsabili di struttura sono individuati nella misura atta a garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi, si riscontra, inoltre, una costante azione di contenimento dei costi, ad eccezione dei costi per i consumi e le utenze, dato il particolare momento economico di crescita dei prezzi.

In questa voce sono comprese, tra le spese più rilevanti, servizi come la gestione dei servizi di nettezza urbana, spese per i diritti sociali- politiche sociali e famiglia, spese per l'istruzione e il diritto allo studio, i servizi connessi al trasporto e diritto alla mobilità, le spese relative al servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici e le spese per la ordinaria gestione come i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (servizi di pulizia, trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese anche con riferimento all'aumento dei costi per utenze elettriche e di riscaldamento. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante situazione emergenziale ancora in atto.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, siano essi privati cittadini o associazioni.

I più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore istruzione;
- trasferimenti relativi al settore sociale;
- trasferimenti relativi al settore culturale;
- trasferimenti relativi al settore sportivo.

INTERESSI PASSIVI

La quota di interessi passivi sull'indebitamento ammonta ad € 1.820.237,14.

L'evoluzione nel triennio dipende da nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento.

L'andamento del triennio potrà subire variazioni a seguito di interventi di rinegoziazione dei mutui in essere sulla base di specifici programmi dell'istituto mutuante.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati come le spese relative a: Fondo di riserva ordinario, Fondo crediti di dubbia esigibilità, Iva a debito, premi di assicurazione e indennizzi per rischi di responsabilità civile, Fondo rischi di soccombenza. In particolare incide su questa voce l'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità alle percentuali di legge di cui si relazionerà in seguito.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

	2022	2023	2024
TITOLO II – Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2010000: Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2020000: Investimenti fissi lordi	53.858.960,11	79.129.008,01	118.664.133,34
Macroaggregato 2030000: Contributi agli investimenti	5.199.454,53	3.235.041,20	2.864.777,20
Macroaggregato 2040000: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2050000: Altre spese in conto capitale	477.810,70	308.210,70	58.119,52
TOTALE TITOLO II	59.536.225,34	82.672.259,91	121.587.030,06

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche e le spese per altri interventi quali ad esempio a manutenzione straordinaria di immobili, scuole, strade e verde pubblico tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Come le spese al Titolo primo, anche per quelle in conto capitale, l'analisi per missione costituisce il primo livello di esame disaggregato delle previsioni del Titolo secondo.

In riferimento alle entrate in conto capitale si rimanda:

- al prospetto riguardante le spese di investimento e le relative fonti di finanziamento
- al piano delle alienazioni patrimoniali.

Si precisa inoltre che i proventi da permessi di costruire sono previsti, rispettivamente, per il 2022, 2023 e 2024, in quota parte nella misura di € 1.100.000,00 - € 1.000.000,00 - €1.000.000,00 annui al finanziamento del bilancio corrente per le finalità contemplate dall'art. 1, commi 460 e 461 della Legge 11/12/2016 n. 232, con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, secondo cui i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico:

- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 460, aggiunto dall'art. 13, comma 5-quinquies, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020, a decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse non utilizzate per le finalità elencate in precedenza possono essere utilizzate inoltre per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

Nel corso del triennio 2022/2024 non è previsto il finanziamento di spese in conto capitale mediante entrate di parte corrente.

Le risorse disponibili per gli investimenti programmati per il triennio 2022-2024 sono riportate nel successivo quadro sintetico per tipo finanziamento come da prospetto del Programma dei Lavori Pubblici 2022-2024:

INVESTIMENTI 2022 - 2024			
Fonti di finanziamento	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Entrate correnti	0,00	0,00	0,00
Alienazioni di beni mobili	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Riconversione patrimoniale	670.107,00	520.107,00	520.107,00
Riconversione patrimoniale vincolata	500.000,00	500.000,00	1.880.000,00
Vendita aree	4.558.310,70	2.842.710,70	91.707,76
Proventi permessi a costruire	1.929.045,09	2.699.766,33	1.982.495,90
Proventi monetizzazione aree ex art. 21 L.R. 56/77	30.000,00	0,00	0,00
Proventi diritti di superficie	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi da privati (sanzioni condono edilizia abusiva)	0,00	0,00	0,00
Proventi cimiteriali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mutui Cassa DDPP	0,00	0,00	4.383.260,47
Mutui Istituto Credito Sportivo	0,00	0,00	300.000,00
Contributi Regionali	408.148,02	150.000,00	150.000,00

Rimborso da Regione per danni alluvionali	106.998,31	0,00	0,00
Contributi Regionali – FONDO POR	3.708.443,55	0,00	0,00
Contributi Regionali – Efficiamento energetico	206.069,87	0,00	0,00
Contributi Provinciali	426.260,00	0,00	0,00
Contributi statali	20.437.600,72	56.437.405,88	40.363.908,93
Contributi statali – Fondi PNRR	4.610.995,00	17.762.420,00	71.638.200,00
Contributi UE	35.616,20	0,00	0,00
Contributi da privati	233.850,00	124.850,00	124.850,00
Rimborsi assicurativi	390.000,00	0,00	0,00
FPV parte capitale	21.136.280,88	1.482.500,00	0,00
TOTALI	59.540.225,34	82.672.259,91	121.587.030,06

TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

	2022	2023	2024
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie			
Macroaggregato 3010000: Acquisizioni di attività finanziarie	4.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3020000: Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3030000: Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3040000: Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	4.383.260,47
TOTALE TITOLO III	4.000,00	0,00	4.383.260,47

Le spese per incremento di attività finanziarie si riferiscono a pagamenti da depositi bancari in conto mutui Cassa DD PP come previsto dalle nuove disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011.

TITOLO IV– RIMBORSO DI PRESTITI

	2022	2023	2024
TITOLO IV – Rimborso di prestiti			
Macroaggregato 4010000: Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4020000: Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4030000: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	2.450.668,63	2.471.557,58	2.488.679,31
Macroaggregato 4040000: Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4050000: Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	2.450.668,63	2.471.557,58	2.488.679,31

Il debito per rimborso di quota capitale dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 2.450.668,63. Il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL per gli anni 2022 – 2023 – 2024 è ampiamente rispettato.

Il Titolo IV della spesa presenta gli oneri da sostenere per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti.

Si evidenzia che il limite previsto dalla normativa vigente (art.204 del TUEL) che stabilisce che il rapporto tra spese per interessi su mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito e le entrate correnti risultanti dal Rendiconto del penultimo esercizio precedente l'annualità di bilancio, non può essere superiore al 10%, è ampiamente rispettato in quanto l'ammontare degli interessi per mutui e prestiti obbligazionari previsti per gli anni 2022-2023-2024 è di molto inferiore al limite massimo previsto dalla normativa.

Il Comune di Vercelli non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati e nemmeno contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

TITOLO V – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	2022	2023	2024
TITOLO V – restituzione anticipazione istituto tesoriere/cassiere			
Macroaggregato 5010000: Restituzione anticipazioni di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE TITOLO V	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Il titolo V della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di eventuali anticipazioni effettuate dal tesoriere per far fronte a eventuali deficit di cassa.

Come già specificato per le entrate, il ricorso all'anticipazione è necessario per garantire il rispetto dei termini di pagamento e l'importo è correlato ad ugual entrata.

Si rammenta che le anticipazioni di cassa non costituiscono debito per l'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporaneamente esigenze di liquidità e, pertanto, da rimborsare entro fine esercizio. In merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria si conferma l'istituzione a titolo meramente prudenziale e si presume non venga utilizzata in considerazione dell'ammontare del fondo di cassa al 1° gennaio 2022.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	2022	2023	2024
TITOLO VII – Spese per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 7010000: Uscite per partite di giro	53.732.000,00	53.732.000,00	53.732.000,00
Macroaggregato 7020000: Uscite per conto terzi	1.333.500,00	1.327.500,00	1.330.000,00
TOTALE TITOLO VII	55.065.500,00	55.059.500,00	55.062.000,00

Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate di cui al titolo IX.

ANALISI DELLE PREVISIONI DI CASSA

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi

principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga. Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle relative ai residui presunti riportati.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Le previsioni di cassa dell'esercizio 2022 sono così sintetizzate:

EQUILIBRI DI CASSA

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022	
Fondo cassa al 01/01/2022		30.501.033,29
ENTRATA		
Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria e perequativa	31.077.853,00	
Titolo II – Trasferimenti correnti	11.725.078,76	
Titolo III – Entrate extratributarie	10.011.161,82	
Titolo IV – Entrate in conto capitale	38.157.402,87	
Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.441.606,38	
TOTALE ENTRATE FINALI	93.863.102,83	
Titolo VI – Accensione di prestiti	550.000,00	
Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	35.340.722,64	
TOTALE TITOLI ENTRATA	139.753.825,47	
TOTALE ENTRATA		170.254.858,76

SPESA		
Titolo I – Spese correnti	59.093.169,36	
Titolo II – Spese in conto capitale	53.344.913,96	
Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	4.000,00	
TOTALE SPESE FINALI		
	112.442.083,32	
Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.450.668,63	
Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	
Titolo VI – Spese per conto terzi e partite di giro	36.395.501,57	
TOTALE TITOLI SPESA	161.288.253,52	
TOTALE SPESA		161.288.253,52
Fondo cassa presunto al 31/12/2022		8.966.605,24

Dopo aver rappresentato i dati del bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si procede nella redazione della presente nota integrativa secondo le indicazioni riportate nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio.

Ripiano del maggior disavanzo relativo al riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015

Con deliberazione n. 55 del 24/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il ripiano del maggior disavanzo, dell'importo di € 15.351.925,29, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 comma 8 del Dlgs 118/2011.

Il ripiano è stato declinato come di seguito indicato:

- € 15.351.925,29 quota da ripianare in 30 anni (dal 2015 al 2044) con 30 annualità costanti di € 511.730,84 ciascuna.

Sulla base dei risultati dei rendiconti degli esercizi successivi al riaccertamento straordinario, si sono verificati i seguenti risultati:

- esercizio 2015, il disavanzo di € - 14.064.406,05 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2014 pari ad € 1.287.519,24 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;
- esercizio 2016, il disavanzo di € - 12.306.126,01 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2015 pari ad € 1.758,280,04 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;

- esercizio 2017, il disavanzo di € - 9.121.368,37 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2016 pari ad € 3.184.757,64 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;
- esercizio 2018, il disavanzo di € - 7.691.354,18 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2017 pari ad € 1.430.014,19 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;
- esercizio 2019, il disavanzo di € - 6.808.904,13 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2018 pari ad € 882.450,05 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;
- esercizio 2020, il disavanzo di € - 6.064.156,92 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2019 pari ad € 744.747,21 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;

Per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nel bilancio di previsione sono iscritte le quote di disavanzo d'amministrazione per l'importo annuo di € 511.730,84; pertanto, in conformità con le modalità di ripiano definite con la citata deliberazione consiliare n. 55/2015, le quote annuali di rientro (di € 511.730,84) sono previste con copertura finanziaria mediante risorse di parte corrente.

Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, dalla quale può scaturire un risultato positivo, ed in tal caso si parlerà di avanzo di amministrazione, o negativo, ed allora il termine utilizzato sarà disavanzo di amministrazione.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è normalmente necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Poiché il bilancio di previsione viene approvato prima del rendiconto della gestione per l'anno 2021, si rimanda al prospetto allegato al Bilancio di Previsione di determinazione presunta dell'avanzo di amministrazione.

Tale allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso che consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

Per il Comune di Vercelli si è provveduto a calcolare il risultato di amministrazione presunto che consiste in una ragionevole e prudente previsione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, non ancora chiuso, formulata sulla base della situazione contabile alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021 è stato stimato in € - 5.088.345,78 la cui composizione è illustrata nel prospetto analitico allegato A) al Bilancio.

Fondo crediti dubbia esigibilità:

Una delle principali novità del nuovo ordinamento contabile introdotto dal decreto legislativo n.118/2011 è quella relativa all'obbligatorietà di prevedere un accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità. Detto fondo è un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è obbligatoria per legge e deve essere determinata in maniera puntuale per tutte quelle entrate che richiedono un accantonamento in quanto valutate di dubbia e difficile esazione. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 3.3 prevede, infatti, che tali poste siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione, prevedendo, al contempo un accantonamento nel bilancio di previsione e vincolando una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità".

In occasione del bilancio di previsione è quindi necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, dopo di che si procede al calcolo per ciascuna entrata della quota da accantonare, mediante l'applicazione delle formule matematiche contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, il cui ammontare è determinato in relazione:

- alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio
- alla loro natura;
- alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

Non sono oggetto di svalutazione, i crediti derivanti da:

- trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 sono state seguite le regole previste dalla Faq di Arconet n. 25 del 26 ottobre 2017, la quale chiarisce quanto riportato nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2, in ordine alla facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio.

Il criterio di calcolo utilizzato per il fondo crediti di dubbia esigibilità è quello della media semplice tra incassi di competenza e relativi accertamenti prendendo quindi come riferimento il quinquennio 2016-2020 attraverso la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Negli anni 2022 e seguenti lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto pari al 100%.

Le norme emergenziali introdotte dall'articolo 107-bis del DL 18/2020 hanno poi concesso una deroga per sterilizzare nel calcolo dell'Fcde gli eventi eccezionali del 2020. Dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono infatti calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati 2019 al posto di quelli del 2020. Tale deroga è stata applicata da questa Amministrazione proprio per sterilizzare nel calcolo dell'Fcde gli eventi eccezionali del 2020.

L'Ente ha individuato, quali entrate di dubbia e difficile esigibilità quelle rappresentate nella tabella quale allegato al bilancio.

Considerato che le entrate di dubbia e difficile esigibilità sono prevalentemente quelle allocate ai titoli 1 e 3, occorre precisare che per quanto riguarda le entrate tributarie, praticamente tutte le entrate

significative non accertate per cassa, originano accantonamenti a FCDE. In particolare le entrate relative agli accertamenti tributari, ai proventi derivanti da sanzioni ed alla TARI, poiché le medesime sono accertate per competenza in base agli atti emessi.

Per le entrate extratributarie, si considerano di dubbia esigibilità i proventi da sanzioni al Codice della Strada, da alcune entrate da servizi e quindi le entrate derivanti dai fitti attivi.

Le altre entrate non sono state oggetto di iscrizione al FCDE in quanto accertate con il criterio di cassa sulla base dei principi contabili oppure perché non si è ritenuto che fossero di dubbia esigibilità sulla base dell'andamento delle riscossioni.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio è il seguente:

	2022	2023	2024
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.227.410,72	4.274.215,98	4.440.393,02

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Per il dettaglio si rimanda al prospetto allegato al bilancio.

Fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con la soluzione che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

Il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse

acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Il fondo garantirebbe la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con il superamento del saldo finale di competenza previsto dalla legge di bilancio 2019, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumono una valenza strettamente contabile, e non costituiscono più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

Infatti le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del d. lgs. 118 del 2011) e l'art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione Arconet.

Inoltre viene modificato il comma 1-ter dell'articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il fondo riguarda maggiormente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono

soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il relazione ai cronoprogrammi relativi all'attuazione degli interventi di spesa e dei nuovi interventi di spesa programmati per le nuove annualità 2021, 2022 e 2023, nelle previsioni di bilancio sono stati previsti adeguati fondi pluriennali vincolati.

Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

L'articolo 166 del T.U.E.L. nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", impone agli enti locali di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2,00 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Qualora l'ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di cassa o abbia disposto l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo stabilito dello 0,30 è elevato allo 0,45.

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione può comportare danni certi all'amministrazione. Per l'anno 2022 è stato previsto pari ad € 159.904,63, per l'anno 2023 pari ad € 158.943,52, mentre per l'esercizio 2024 è stato previsto in € 158.536,48.

Il D. Lgs. 118/2011, ha introdotto il Fondo di riserva di cassa che è utilizzato per integrare o istituire gli stanziamenti di cassa di altre unità previsionali. L'importo del fondo non può essere superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle spese previste dal bilancio e non può essere inferiore dello 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo, per cui l'Ente ha iscritto nel proprio bilancio per l'esercizio 2022 un Fondo di riserva di cassa pari ad € 600.000,00.

Fondi e accantonamenti

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, necessarie a compensare eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell'attivo (per esempio, una sentenza di condanna al risarcimento di danni, la riscossione di entrate in misura inferiore agli accertamenti, etc.). La congrua previsione di dette poste è funzionale a fornire adeguata copertura al rischio sottostante.

Le principali tipologie di fondi, per le quali è necessario o opportuno prevedere stanziamenti in sede di bilancio di previsione (o nel corso della gestione) sono:

- Fondo contenziosi.
- Altri fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo contenziosi è accantonato dall'ente nel caso in cui, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative

spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

La normativa prevede che anche le spese per indennità di fine mandato del Sindaco costituiscono una spesa potenziale dell'Ente.

I Fondi riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Il Comune di Vercelli sulla base di verifiche effettuate dai competenti uffici, ha ritenuto di prevedere tra le spese di Bilancio i seguenti appositi accantonamenti:

Al Titolo I:

- € 6.935,50 per fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.
- € 30.000,00 per fondo per rischi di soccombenza.

Al Titolo II:

- € 475.310,70 per fondo per accantonamento quota da destinare a riduzione del debito ex art. 56bis, comma 11, D.L. 21.06.2013, n. 69 in L. 09.08.2013, n. 98.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede all'art. 33: "le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti".

Il D.P.C.M. del 22/09/2014 definisce le modalità per la pubblicazione su internet dei dati tra cui l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Art. 10 - Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Tale indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2021 pari a -19,79 è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" come richiesto dalla normativa vigente.

A partire dall'esercizio 2019 e così anche per i successivi esercizi, ha acquisito sempre più importanza il monitoraggio dei debiti commerciali e il tempestivo pagamento degli stessi al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per gli enti non virtuosi.

Infatti nel caso di inottemperanza dei tempi di pagamento, con decorrenza dal 2021, le amministrazioni hanno l'obbligo di provvedere a specifici stanziamenti al nuovo fondo di garanzia dei debiti commerciali (F.G.D.C.), che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione; gli stanziamenti sono diversificati a seconda della percentuale di ritardo nei pagamenti.

Per gli enti virtuosi la "Legge di bilancio 2020" aveva introdotto una nuova premialità, per le quali era possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del

90%, piuttosto che quella del 100%, a condizione che fossero stati rispettati i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento. Tale condizione era verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018.

Il Comune ha svolto un'intensa attività manuale di allineamento alle scritture contabili delle informazioni registrate in PCC (Piattaforma dei Crediti commerciali). In questo modo ha potuto ridurre lo scostamento fra l'ammontare del debito rilevato dalla piattaforma a fine 2019 e l'importo risultante dai sistemi contabili alla stessa data.

Il Comune di Vercelli avendo rispettato nell'esercizio 2020 entrambi gli indicatori è risultato virtuoso e, pertanto, ha potuto beneficiare della predetta premialità con positive ricadute sull'equilibrio di parte corrente dell'esercizio 2021. Tale premialità, attesa anche per l'anno 2022, non è stata riconfermata.

Fondo di garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 comma 862 della legge 145/2018 (di bilancio 2019) prevede che i Comuni, a partire dal 2020 e nel caso in cui nell'anno precedente non si sia ridotto il debito commerciale almeno del 10% rispetto al penultimo esercizio chiuso e, sebbene il debito si sia ridotto, l'indicatore della tempestività dei pagamenti presenti termini di ritardo oltre i 30 giorni, debbano stanziare un apposito fondo denominato "Fondo garanzia debiti commerciali" quantificato applicando una percentuale sull'ammontare degli stanziamenti di acquisto beni e servizi (inseriti in bilancio nell'anno di riferimento), in funzione dei giorni di ritardato pagamento, come di seguito indicato:

5% per mancata riduzione del debito e per ritardi nei pagamenti superiori a 60 gg

- 3% per ritardi nei pagamenti tra 31 gg e 60 gg
- 2% per ritardi nei pagamenti tra 11 gg e 30 gg
- 1% per ritardi nei pagamenti tra 1 g e 10 gg

Lo stanziamento del fondo non può essere impegnato e, a fine esercizio, confluisce nell'avanzo d'amministrazione.

Tale misura appare di carattere sanzionatorio in quanto si sostanzierebbe in un ulteriore blocco della spesa nel caso di mancato rispetto delle condizioni sopra descritte.

La situazione del Comune di Vercelli a riguardo del FGDC è positiva in quanto si è registrato un miglioramento degli indicatori come di seguito riportato:

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2020	276.699,47
Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2021	109.943,87
Riduzione stock del debito scaduto al 31/12/2021 rispetto al 2020	166.755,60 (60,27%)

Analogamente si ritiene di non dover iscrivere il FGDC nei restanti esercizi 2023 e 2024, prevedendo che si verifichino le necessarie condizioni positive rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Partecipazioni in società pubbliche

Il Comune di Vercelli partecipa a diverso titolo in società di capitali o consorzi di natura privatistica.

Di seguito viene indicato il valore della quota di partecipazione:

- A.S.M. Vercelli S.p.A. <http://www.asmvercelli.it>

La partecipazione nella Società A.S.M. Vercelli S.p.A. ammonta al 40% del capitale sociale che risulta essere pari ad € 48.325.088,00;

- COVERFOP S.C.R.L. <http://www.coverfop.it>

La partecipazione nella Società COVERFOP S.C.R.L è pari al 43,79% del capitale sociale che risulta pertanto pari ad € 12.261,20;

- A.T.A.P. S.p.A <http://www.atapspa.it>

La partecipazione del Comune di Vercelli in A.T.A.P. S.p.A è rimasta invariata e pari al 6,34 % del capitale sociale che risulta essere pari ad € 826.000,27.

Fuori dal c/patrimonio (in quanto non sono imprese in riferimento al dettato del codice civile)

C.S.I. PIEMONTE € 4.000,00 <http://www.csipiemonte.it>

UNIVER € 10.329,00 <http://www.consorziouniver.it>

ATL Biella Valsesia Vercelli scarl € 7.751,00 <https://www.atlbiellavalsesiavercelli.it>

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si rinvia al contenuto del Documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024.